

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEL PATRIMONIO CULTURALE

Con il presente atto da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

Il Ministero della Cultura – la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lucca, Massa Carrara E Pistoia (di seguito Soprintendenza), con sede in Lucca, Manifattura Tabacchi, Piazza della Magione, C.F. 92035850467, nella persona del Soprintendente *pro tempore* Angela Acordon;

E

Il Tribunale ordinario di Massa Carrara (di seguito Tribunale), con sede in Piazza Alcide de Gasperi 1, 54100 Massa. CF 80001780453, rappresentato dal Presidente Dott. Giulio Giuntoli;

VISTO l'articolo 9 della Costituzione che eleva la tutela del patrimonio culturale a valore costituzionale primario, imponendo alla Repubblica, ossia allo Stato-ordinamento in ogni sua articolazione, una promozione finalizzata allo sviluppo;

VISTO l'art. 15 della L. 241/1990, secondo il quale: “[...], Le Amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune”, in conformità ai principi generali dell'attività amministrativa, improntati a criteri di economicità ed efficacia;

VISTO il Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (di seguito Codice);

VISTO, in particolare, l'art. 1, co. 3 del Codice, secondo cui: “Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione”;

VISTO l'art. 3, co. 1 che recita quanto segue: “La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”;

VISTO l'art. 6 co.1 del Codice, in forza del quale: “La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, [...]”;

VISTO l'art. 112, comma 9 del Codice ai sensi del quale: “[...] possono essere stipulati accordi tra lo Stato, per il tramite del Ministero e delle altre amministrazioni statali eventualmente competenti, le Regioni, gli altri enti pubblici territoriali e i privati interessati, per regolare servizi strumentali comuni destinati alla fruizione e alla valorizzazione di beni culturali [...]”;

CONSIDERATA la rilevanza giuridica della tutela del patrimonio culturale in sede giurisdizionale;

CONSIDERATO che i procedimenti giurisdizionali civili così come quelle afferenti alla materia penalistica, possono investire beni di interesse culturale, non ancora sottoposti alle disposizioni di tutela previste dal Codice;

RITENUTO, pertanto, che l'attività istituzionale di tutela che si esplica nella fase del riconoscimento del bene caratterizzato da un oggettivo interesse culturale per la collettività, possa essere efficacemente implementata attraverso una proficua collaborazione tra la Soprintendenza e il Tribunale;

RILEVATA la volontà della Soprintendenza (prot. n. 5316 del 13.05.2024) e del Tribunale di stipulare un protocollo d'intesa, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, attraverso l'individuazione di beni d'interesse culturale che siano sottoposti a procedure giurisdizionali.

RILEVATA la necessità di formalizzare le modalità e i ruoli della suddetta collaborazione, onde garantire la piena attuazione del presente accordo;

Tutto ciò premesso, la SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI LUCCA, MASSA CARRARA e PISTOIA e il TRIBUNALE DI MASSA CARRARA, di seguito congiuntamente "Parti", stipulano quanto segue:

Art. 1

Premesse

1. Le premesse formano parte integrante ed essenziale del presente Protocollo d'intesa.

Art. 2

Oggetto del protocollo

1. Il presente accordo ha ad oggetto la definizione dei ruoli e dei compiti delle parti, nonché delle modalità attuative della collaborazione fra la Soprintendenza e il Tribunale.

Art. 3

Obiettivi e finalità

1. L'obiettivo di fondo è quello di avviare una collaborazione fra la Soprintendenza e il Tribunale di Massa al fine di incrementare le attività conoscitive dirette ad individuare beni, mobili ed immobili, che presentino un interesse culturale meritevole di tutela giuridica.
2. Lo scopo ultimo è rappresentato dalla promozione della conoscenza del patrimonio culturale, rafforzandone le condizioni di tutela e valorizzazione.
- 3.

Art. 4

Ruoli e obblighi delle parti

1. La Soprintendenza e il Tribunale di Massa convengono di cooperare, ciascuno con una propria specifica funzione, per l'attuazione del presente accordo.

Il Tribunale:

- si impegna a segnalare alla Soprintendenza i beni mobili e immobili, oggetto di procedure giurisdizionali, suscettibili di presentare una rilevanza culturale;
- si impegna, pertanto, a fornire alla Soprintendenza tutta la documentazione necessaria ad effettuare le opportune verifiche di competenza, mediante gli strumenti informatici adeguati.

La Soprintendenza:

- si impegna a valutare la documentazione trasmessa dal Tribunale;
- si impegna ad avviare il procedimento di dichiarazione d'interesse culturale ai sensi dell'art. 13 del Codice, nei casi in cui si accerti la presenza di un interesse culturale particolarmente importante nei beni mobili o immobili segnalati dal Tribunale.

Art. 5
Ambito dei procedimenti giurisdizionali

1. I beni mobili e immobili da segnalare, investono i seguenti procedimenti:
 - procedure esecutive mobiliari e immobiliari;
 - procedimenti giurisdizionali civili ordinari e di volontaria giurisdizione;
 - procedimenti giurisdizionali penali.

Art. 6
Durata dell'accordo

1. Gli effetti giuridici decorrono dalla data di stipula del presente atto e si estendono fino all'eventuale recesso delle parti.

Art. 7
Recesso

1. Le parti possono motivamente recedere dal presente accordo con preavviso di 60 giorni.

Art. 8
Utilizzo delle informazioni e riservatezza dei dati

1. Tutte le informazioni comunicate tra le parti saranno ritenute riservate e saranno utilizzate direttamente per gli scopi del presente accordo.
2. L'eventuale utilizzo a fini divulgativi della presente documentazione operato da soggetti diversi dal Tribunale e dalla Soprintendenza, deve essere espressamente autorizzato da quest'ultima.

Art. 9
Firma digitale

1. Il presente Accordo è sottoscritto dalle parti con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 ss. mm. e ii. e norme collegate, sostituendo il documento cartaceo e la firma autografa.

Art. 10
Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è vincolante per i soggetti sottoscrittori.
2. L'Accordo può essere modificato o integrato per iscritto su concorde volontà delle Parti, anche per mezzo di una corrispondenza ufficiale in cui rileva siffatta volontà.
3. Le Parti si impegnano a stipulare ulteriori appositi accordi, ai quali possono eventualmente partecipare anche altri soggetti pubblici interessati, per disciplinare le più appropriate ed opportune azioni per il raggiungimento degli obiettivi del presente protocollo d'intesa.
4. Si nominano come referenti dell'attuazione dell'accordo, rispettivamente, per la Soprintendenza, la Dott.ssa Acordon con facoltà di subdelega, nonché, per il Tribunale, il Dott. Giuntoli con facoltà di subdelega.

Letto, approvato e sottoscritto.

Lucca, Ottobre 2025

Il Presidente del Tribunale di Massa Carrara
Giulio Lino Maria Giuntoli

Il Soprintendente
Angela Acordon